

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1694-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE ZUCCALÀ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 aprile 1971 (V. Stampato n. 2616)*

d'iniziativa del deputato VASSALLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1971*

Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale,
concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1971

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1971, propone — su iniziativa dell'onorevole Vassalli — la modifica dell'articolo 260 del codice di procedura penale concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura.

Secondo la vigente disciplina l'istituto della revoca del mandato di cattura attiene alla fase istruttoria, non applicabile, perciò, alla fase del giudizio.

A questo principio generale si è derogato in una sola ipotesi, peraltro non disciplinata legislativamente, e cioè quando vengono a mancare le condizioni che legittimano la emissione del mandato di cattura, come ad esempio nel caso in cui, per la definizione giuridica diversa ritenuta dal giudice del giudizio, il reato non consente la misura coercitiva.

Negli altri casi — e la giurisprudenza della Cassazione è costante e ferma — la revoca non è possibile se non nella fase istruttoria.

Appare evidente l'iniquità della regolamentazione e gli inconvenienti che essa provoca per un corretto ed efficace funzionamento della giustizia. Basti pensare alla disparità di condizione a seconda che l'imputato si trovi nella fase istruttoria, o in quella del giudizio: il primo, ancorchè latitante può ottenere la revoca del mandato di cattura, il secondo che si trovi già rinviato a giudizio non può chiedere eguale trattamento anche se tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento

intercorre un lunghissimo periodo di tempo che non raramente si concretizza in una carcerazione preventiva che va al di là della stessa condanna.

Con il provvedimento in esame si intende ristrutturare l'istituto della revoca attribuendogli sia il carattere istruttorio che quello del giudizio. In questo senso, fermo restando l'obbligo di revocare il mandato di cattura in ogni stato e grado del giudizio, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano la sua emissione, si prevede la facoltà per il giudice, sempre in ogni stato e grado del procedimento, di revocare il mandato di cattura quando non ritiene più necessario il suo mantenimento e di emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

L'ultimo capoverso del provvedimento propone la parificazione della disciplina delle impugnazioni in materia di revoca obbligatoria del mandato alla disciplina in materia di scarcerazione, mentre la disciplina in materia di revoca facoltativa viene equiparata a quella in materia di libertà provvisoria.

Le innovazioni introdotte pongono rimedio a situazioni talvolta inique e contrarie ai nuovi indirizzi politici di una migliore tutela della libertà del cittadino, senza attuarne il giusto rigore per la salvaguardia della pace sociale dal delitto.

La Commissione giustizia all'unanimità propone l'approvazione del provvedimento da parte del Senato nel testo trasmesso dalla Camera.

ZUCCALA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 260. — *Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.* — « In ogni stato e grado del procedimento, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, qualora non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo, ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o d'accompagnamento, con la osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo 261.

La revoca è disposta con ordinanza.

Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni e salvo quanto stabilito nell'articolo 272, nuovamente emesso.

Contro l'ordinanza che revoca il mandato di cattura a' sensi del primo comma del presente articolo o che rigetta la relativa istanza di revoca sono rispettivamente dati al pubblico ministero e all'imputato gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di scarcerazione. Contro la ordinanza che revoca il mandato di cattura a' sensi del secondo comma del presente articolo o che rigetta la relativa istanza di revoca sono rispettivamente dati al pubblico ministero e all'imputato gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di libertà provvisoria ».